



REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(approvato con delibera di C. C. n. 34/2006 e modificato con delibera di CC n. 4/2007)

ART. 1

Principi generali

Il presente regolamento, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7 del D.Lgs n. 267/00, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative del Comune di Positano, relative all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel quadro dei criteri fissati dalla legge 25 agosto 1991, n.287 e successive modifiche e integrazioni, e nella prospettiva di una regolamentazione della domanda rapportata alle caratteristiche delle singole zone che compongono il territorio comunale.

ART.2

Tipologie degli esercizi soggetti a limiti numerici

1. Al fine di assicurare la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, le seguenti tipologie di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a limiti numerici, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.287/1991 e dell'art.2 della Legge n.25/1996:

- 1) **tipologia A** (lett.a), art. 5, comma 1°, della legge n° 287/'91): esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, compresi quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- 2) **tipologia B** (lett.b), art. 5, comma 1°, della legge n° 287/'91): esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- 3) **tipologia C** (lett.c), art.5, comma 1, della legge n.287/91): esercizi di cui alla lettera A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi simili, quando la superficie destinata ad attività di somministrazione sia superiore al 40% della superficie complessiva dell'esercizio;
- 4) **tipologia D** (lett.d), art.5, comma 1, della legge n.287/91): esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolci, generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia, nei quali è esclusa la somministrazione di alcolici.

ART. 3



Criteria e parametri per la determinazione del contingente numerico

1. Il contingente numerico di ciascuna tipologia di esercizi di somministrazione alimenti e bevande viene determinato con deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione della competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, con riferimento a periodi di tempo non superiori a tre anni, tenuto conto del reddito medio della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini al consumo extradomestico ed in coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico generale e del piano urbanistico commerciale, in modo differenziato per ciascuna delle seguenti zone omogenee del territorio comunale:

- **ZONA 1:** Vicolo Vito Savino, Via Rampa Teglia, Via del Saracino, Via del Brigantino, Via Regina Giovanna, Via Positanesi d'America, spiaggia Grande, spiaggia di Fornillo, altre spiagge, Piazza A. Vespucci, Piazza F. Gioia, Via della Tartana, Isola dei Galli;
- **ZONA 2:** Piazza dei Mulini, Via dei Mulini, Via C. Colombo, Via Pasitea (dal parcheggio Mandara alla Piazza Mulini), Via Leucosia, Via S. Sebastiano;
- **ZONA 3:** Via Pasitea (da Chiesa Nuova a Parcheggio Mandara), Via degli Oleandri, Via dei Gladioli, Via dei Merletti, Via della Tavolozza, Via Fornillo, Via La Scalinatella, Via Lepanto, Via Mangialupini, Via M. Montuosi, Via M. Netti, Via Monte, Via Pastiniello, Via S. Caterina, Via S. Giovanni, Via Trara Genoio, Via dei Glicini;
- **ZONA 4:** Via Arienzo e Via Laurito (escluse le spiagge);
- **ZONA 5:** Via G. Marconi, Via Chiesa Nuova, Via Liparlati, Loc. Garitta, Via Mons. S. Cinque (fino al Parco dei fiori), Via del Canovaccio, Via Boscariello, Via Corvo, Via dei Coralli, Via dei Mandorli, Via S. Andres, Via S. Croce, Via Kempff;
- **ZONA 6:** Via Mons. S. Cinque (da Parco dei Fiori), Via Montepertuso, Via Nocelle, Via Gradoni, Via Mons. Talamo Vito, Via Pestella, Via Tagliata.

2. La suddetta suddivisione del territorio in zone omogenee è da intendersi provvisoria, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Commerciale, con la cui previsioni andrà coordinata ed integrata.

3. Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.d), del D.L. n.223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n.248/2006, è in ogni caso esclusa qualsiasi programmazione e determinazione dei diversi contingenti numerici fondata sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate.

ART. 4

Attività stagionali di somministrazione alimenti e bevande

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande in **forma stagionale**, ad eccezione della sospensione per ferie, di cui al successivo art.18, comma 2, lett.a).

La Giunta determina, per ciascuna zona omogenea del territorio comunale, un apposito contingente numerico riservato alle attività esercitate in forma stagionale, nel rispetto dei criteri e parametri indicati al precedente art.3.



L'attività di somministrazione alimenti e bevande, per essere classificata stagionale, deve avere una durata non inferiore a 60 giorni continuativi e non superiore a **5 mesi** continuativi annui.

ART. 5

Attività di somministrazione alimenti e bevande non comprese nel contingente numerico

1. Le seguenti tipologie di attività di somministrazione di alimenti e bevande non concorrono, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge n.287/1991, alla formazione del contingente numerico:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, affittacamere e altri complessi ricettivi previsti dalla normativa regionale, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi nei quali viene svolta attività di trattenimento e svago, sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari (tipologia C di cui all'art. 5 della legge 287/91), congiuntamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che la superficie destinata a tale ultima attività non superi il 40% della superficie complessiva, opportunamente dimostrata e documentata da apposita idonea planimetria;
- d) somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- e) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- f) nei mezzi di trasporto pubblico;
- g) all'interno degli impianti sportivi durante lo svolgimento di gare ed altre manifestazioni sportive;
- h) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.

ART. 6

Tipologie di procedimenti amministrativi relativi alle attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'art.19 della legge n.241/1990, come sostituito con l'art.3 del D.L. n.35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n.80/2005, **l'apertura** di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande appartenente ad una delle tipologie di cui al precedente art.2 (in quanto soggette a limitazione numerica), necessita di preventiva **autorizzazione** amministrativa.
2. In ottemperanza alla medesima disposizione legislativa, il **trasferimento della sede** di un esercizio di somministrazione appartenente alle tipologie di cui al precedente art.2, purchè nell'ambito della medesima zona omogenea, nonché **l'apertura** ed il trasferimento della sede di un esercizio di somministrazione appartenente ad una delle tipologie indicate dal precedente art.5 (non



soggette a limitazioni numeriche), sono soggetti a semplice **denuncia di inizio attività**, corredata, anche mediante autocertificazione redatta nei modi e nelle forme di cui al DPR n.445/2000, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.

3. A previa denuncia di inizio attività è soggetto anche l'**ampliamento** della superficie di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, purchè, per gli esercizi appartenenti a tipologia soggetta a limitazioni numeriche, la maggiore superficie da destinare all'attività sia ricompresa nella medesima zona omogenea, ovvero, se ricompresa in zona omogenea diversa, non sia superiore alla superficie originaria dell'attività di somministrazione.

4. Non è invece consentito l'ampliamento della sede di un esercizio appartenente ad una delle tipologie soggette a limitazioni numeriche, quando la maggiore superficie da destinare all'attività è quantitativamente superiore a quella originaria e tale maggiore superficie insiste in una zona omogenea diversa da quella in cui rientra la sede originaria dell'esercizio. In tale particolare caso, infatti, rilevando la diversa ubicazione della nuova superficie e la sua prevalenza quantitativa rispetto a quella originaria, l'ampliamento comporterebbe, di fatto, il trasferimento da una zona omogenea ad un'altra della sede dell'esercizio, non consentito per gli esercizi appartenenti alle tipologie soggette a limitazioni numeriche.

5. Il **subingresso** nella proprietà e/o nella gestione di un esercizio di somministrazione e la **reintestazione**, a seguito della fine o della risoluzione del contratto di affitto d'azienda, sono soggetti a semplice **dichiarazione** dell'interessato, corredata, anche a mezzo di autocertificazione redatta nei modi e nelle forme di cui al DPR n.445/2000, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 7

Attività occasionali di somministrazione alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande da esercitare mediante l'allestimento di punti di ristoro occasionali in concomitanza con lo svolgimento di fiere, feste, mostre - mercato, manifestazioni pubbliche, gare sportive o altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a dichiarazione dell'interessato, corredata da autocertificazione redatta nei modi e nelle forme di cui al DPR n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, e contenente l'indicazione delle misure predisposte per il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Per l'attività svolta in forma occasionale, mediante la somministrazione di assaggi gratuiti a scopo promozionale, gli interessati devono presentare una dichiarazione, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n.445/2000, con la quale si impegnano a rispettare le vigenti norme igienico - sanitarie.

ART. 8

Unità organizzativa titolare del procedimento



1. Per tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento, la struttura organizzativa competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento necessario alla loro definizione è l'Area Attività Produttive e Sociali del Comune.
2. Il responsabile della predetta Area, titolare dei procedimenti amministrativi comunali in materia di disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, provvede ad assegnare la responsabilità del singolo procedimento a sé o ad altro appartenente alla struttura organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

ART. 9

Contenuto della domanda di autorizzazione, tempi e modalità di presentazione

1. La domanda di autorizzazione all'**apertura** di un nuovo esercizio rientrante nelle tipologie soggette a limitazioni numeriche può essere inoltrata solo a seguito della pubblicazione di un **Bando pubblico**, nel quale sia stata specificata la disponibilità al rilascio delle nuove autorizzazioni per la Zona Omogenea nella quale si intende aprire il nuovo esercizio, e nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Bando medesimo.
2. Il funzionario responsabile provvede all'adozione della determinazione di approvazione ed alla pubblicazione, nei modi di legge, del Bando, entro il termine di 60 giorni dalla data di conseguita esecutività della deliberazione della Giunta che approva la programmazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande e determina il contingente numerico di cui al precedente art.3.
3. Le domande di **autorizzazione** all'apertura di nuovo esercizio, per attività appartenenti ad una delle tipologie di cui al precedente art.2 sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
4. L'istanza deve essere presentata in carta legale o resa tale. Deve indicare, a pena di irricevibilità: le generalità del richiedente ed il possesso dei seguenti **requisiti morali e professionali**, previsti dalla norme vigenti per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione:
 - **requisiti morali** di cui agli artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s., nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - **requisiti professionali** di cui all'art. 2, comma 2, lett.c) e comma 3, della legge 287/91, con esclusione di quelli eliminati per effetto del disposto di cui all'art.3, comma 1, lett.a) del D.L. n.223/06, convertito, con modificazioni nella L.n.248/06 e cioè:
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
 - aver prestato servizio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande, in qualità di addetti qualificati, addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prima del 04/07/06 (data di entrata in vigore del decreto legge 223/06, convertito nella legge n. 248/06 che ha soppresso il REC);
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 4 dell'art.2 L.n.287/1991.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali è richiesto per il legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

5. La domanda deve inoltre essere corredata, a pena di irricevibilità, da uno stralcio planimetrico in scala 1:500, con indicazione del manufatto che si intende destinare a pubblico esercizio, nonché, laddove tale locale non sia di proprietà del richiedente, da dichiarazione in autocertificazione a firma del proprietario, redatta nelle forme e nei modi di cui al DPR n.445/2000, nella quale il proprietario stesso dichiara la propria disponibilità a concedere il locale nel godimento del richiedente.

6. La domanda deve altresì documentare, anche mediante autocertificazione redatta nei modi e nelle forme di cui al DPR n.445/2000, il possesso **fin dall'inizio** di tutti i requisiti prescritti per le superfici da destinare alla nuova attività dalle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione commerciale a somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi: l'agibilità, i requisiti di sorvegliabilità prescritti dal D.M. 564/92 e s.m.i., di impatto acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., della pressione sonora di cui al D.P.C.M. N. 215/99 e s.m.i..

7. All'istanza va infine allegata la denuncia di inizio attività ai fini igienico sanitari, introdotta con la deliberazione della Giunta regionale della Campania n.797 del 16.06.2006.

ART. 10

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione, al protocollo del Comune, della istanza di autorizzazione, provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento, nonché agli eventuali controinteressati, di cui all'art.22, comma 1, lett.c), della Legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, mediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) la persona responsabile del procedimento;
- d) la data di inizio del procedimento;
- e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

3. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di 15 giorni.



4. Entro il medesimo termine il responsabile del procedimento provvede all'invio all'ASL competente della DIA ai fini igienico sanitari, presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione.

5. Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, **entro dieci giorni** dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, con le medesime modalità sopra descritte, indicando le integrazioni da produrre ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda.

6. Il responsabile del procedimento provvede comunque, anche in caso di carenza o incompletezza della documentazione prodotta, all'invio all'ASL della DIA presentata ai fini igienico sanitari, entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione al protocollo dell'istanza, sempre che la carenza non si riferisca alla documentazione ivi allegata.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 5, il responsabile del procedimento dispone l'invio al richiedente, sempre con le medesime modalità, di apposita comunicazione di improcedibilità della domanda e la conseguente archiviazione della pratica, dandone contestualmente notizia all'ASL competente.

6. A seguito della comunicazione di interruzione del procedimento, il termine per la conclusione dello stesso decorre dalla data di avvenuta ricezione delle integrazioni richieste per la regolarizzazione dell'istanza.

7. Ove il responsabile del procedimento ritenga, nonostante la carenza o incompletezza dell'istanza, di poter procedere comunque all'istruttoria formale della pratica, ne darà comunicazione all'interessato, a coloro che possono intervenire nel procedimento ed agli eventuali controinteressati, contestualmente invitando l'interessato a produrre le occorrenti integrazioni entro il termine massimo di 20 giorni. In questo caso, se l'interessato provvede alla regolarizzazione nel termine stabilito, non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento. Viceversa, se l'interessato non provvede alla regolarizzazione, la domanda si intenderà decaduta e sarà data comunicazione di improcedibilità all'interessato e di archiviazione della pratica.

8. I controinteressati e coloro che possono intervenire nel procedimento potranno far pervenire al protocollo del Comune osservazioni o atti di motivata opposizione all'istanza, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

9. Il procedimento accedente al rilascio di autorizzazione deve comunque concludersi nel termine di 30 giorni, decorrenti:

- dall'avvenuta ricezione al protocollo del Comune dell'istanza, completa di tutti gli elementi occorrenti per la definizione della pratica (elaborati progettuali, pareri, nulla osta preventivi, ecc.);
- dall'avvenuta ricezione, al protocollo del Comune, delle integrazioni richieste con la comunicazione di interruzione del procedimento di cui al precedente comma 5.

Detto termine potrà protrarsi oltre i 30 giorni solo in caso di tardiva regolarizzazione dell'istanza, per la quale il responsabile abbia ritenuto di poter comunque avviare il procedimento, sempre che il funzionario competente non abbia intanto già disposto le comunicazioni di avvenuta decadenza ed archiviazione.

10. Nel provvedimento di autorizzazione, il funzionario dovrà fornire adeguata e specifica motivazione in ordine ai documenti, alle memorie, osservazioni e/o opposizioni eventualmente prodotte dai controinteressati nel termine di cui al comma 8.



11. Resta fermo che l'attività non potrà in concreto essere iniziata prima dell'avvenuta formazione del silenzio assenso a seguito della DIA presentata ai fini igienico sanitari (45 giorni dalla data di presentazione della DIA, a corredo dell'istanza, al protocollo del Comune).

12. L'emanazione di provvedimenti sfavorevoli al richiedente, quali il diniego di autorizzazione o la revoca, l'annullamento, la decadenza o la sospensione di un precedente provvedimento autorizzativo, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui al comma 2, le motivazioni poste a base della determinazione negativa. L'avvio di procedimento può essere disposto dal responsabile del procedimento contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 1, o anche con successiva, apposita comunicazione, purchè inviata in tempo utile a consentire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui al comma successivo ed il rispetto del termine di ultimazione e definizione del procedimento medesimo.

13. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al 1° comma, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare documenti, memorie ed opposizioni motivate, di chiedere ed ottenere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente, sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

14. Il funzionario competente ha l'obbligo di valutare le memorie, osservazioni ed opposizioni presentate, ove pertinenti all'oggetto del procedimento, fornendo adeguata e specifica motivazione in ordine ad esse nel provvedimento finale.

15. Entro il predetto termine di trenta giorni, salvo sospensioni dei termini determinate dall'esigenza di attendere l'acquisizione di dati rilevanti non in possesso del Comune, è disposto, in caso di esito positivo dell'istruttoria formale e di merito, il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

16. Qualora, a seguito di pubblicazione del bando pubblico, pervengano richieste in numero superiore alla disponibilità numerica, fissata per singola zona omogenea, il responsabile dell'area predispone una graduatoria delle domande ricevibili sulla base dei seguenti criteri:

- **Non possesso di altre autorizzazione per la somministrazione;**
- **Esperienza lavorativa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;**
- **Attestati di qualifica.**

17. Per il medesimo locale è possibile rilasciare anche più autorizzazioni appartenenti a tipologie diverse, a condizione che le stesse si riferiscano ad aree fisicamente individuabili e delimitabili e dotate di propria autonomia organizzativa e funzionale e che il titolare ne assicuri effettivamente l'esercizio in modo differenziato, anche con riferimento alla diversa articolazione dei turni di chiusura di cui al successivo art.18.

ART.11

Istruttoria delle denunce di inizio attività

1. Le attività di somministrazione alimenti e bevande soggette a presentazione di DIA (2° e 3° comma dell'art.6) possono essere iniziate non prima dell'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della DIA, e comunque solo a seguito dell'avvenuta



formazione del silenzio assenso in ordine alla ulteriore denuncia inizio attività da allegare alla DIA stessa, ai fini igienico sanitari, nonché previa specifica comunicazione da parte dell'interessato, relativa alla data di concreto inizio dell'attività.

2. Entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione della DIA al protocollo del Comune, il responsabile del procedimento da avvio al procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività, dandone comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento, nonché agli eventuali controinteressati, di cui all'art.22, comma 1, lett.c), della Legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, mediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

3. Nel caso in cui la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, ovvero nel caso di accertata insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il legittimo esercizio dell'attività, il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, dispone l'invio, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione al denunciante, con la quale diffida l'interessato a non iniziare l'attività e a non porre in essere qualsiasi effetto correlato alla denuncia.

4. Ove sia possibile l'integrazione della DIA e la conformazione alle disposizioni vigenti, il responsabile del procedimento indica la documentazione o le dichiarazioni da produrre, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il denunciante potrà provvedere a regolarizzare la DIA. In tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di avvenuta ricezione delle integrazioni richieste per la regolarizzazione della denuncia di inizio attività. Decorso infruttuosamente detto termine, il funzionario responsabile dispone l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale da atto dell'avvenuta decadenza della DIA e rinnova la diffida dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.

5. Ove l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il legittimo esercizio dell'attività sia avvenuto dopo l'avvenuta comunicazione di concreto inizio dell'attività stessa, di cui al 1° comma, il funzionario responsabile, entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione di concreto inizio dell'attività, adotta apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività stessa, e di immediata rimozione dei suoi effetti, salvo che il denunciante non provveda, ove possibile, a conformare l'attività alla vigente normativa, entro un termine all'uopo stabilito, comunque non inferiore a trenta giorni.

6. Resta in ogni caso fermo, anche oltre la scadenza di tale ultimo termine, il potere del Comune di adottare determinazioni in via di autotutela, sussistendone le ragioni di pubblico interesse.

7. I controinteressati e coloro che possono intervenire nel procedimento potranno far pervenire al protocollo del Comune osservazioni o atti di motivata opposizione alla denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il funzionario competente, entro il termine di formazione del silenzio assenso, dovrà fornire adeguata e motivata risposta in ordine ai rilievi, osservazioni e/o opposizioni presentate dai controinteressati.

8. L'emanazione di provvedimenti sfavorevoli al denunciante, quali l'inibizione dell'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, o l'interdizione e la rimozione degli effetti di una attività già in corso di espletamento, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui al comma 2 dell'art.10, le



motivazioni poste a base della determinazione negativa. Per l'inibizione di attività soggetta a denuncia, l'avvio di procedimento può essere disposto dal funzionario competente anche contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 2.

ART.12

Trasferimento di sede di esercizi autorizzati

1. Nella denuncia di inizio attività inoltrata per il trasferimento della sede di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (nell'ambito della medesima zona omogenea, per gli esercizi appartenenti a tipologia soggetta a limitazioni numeriche, o anche da una zona omogenea all'altra, per gli esercizi appartenenti a tipologia non soggetta a dette limitazioni) deve essere documentato, relativamente alle superfici che si intendono destinare alla nuova sede dell'esercizio, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme urbanistiche, edilizie, sulla destinazione commerciale, ivi comprese quelle relative alla sorvegliabilità, all'agibilità dei locali, ai limiti di impatto acustico e di pressione sonora.
2. Alla DIA va inoltre allegata la denuncia di inizio attività ai fini igienico sanitari, introdotta con la deliberazione della Giunta regionale della Campania n.797 del 16.06.2006.
3. Il titolare dell'esercizio potrà iniziare l'attività nella nuova sede non prima dell'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della DIA, e comunque solo a seguito dell'avvenuta formazione del silenzio assenso in ordine alla ulteriore denuncia inizio attività da allegare alla DIA stessa, ai fini igienico sanitari, nonché previa specifica comunicazione da parte dell'interessato, relativa alla data di concreto inizio dell'attività nella nuova sede dell'esercizio.
4. Il concreto inizio dell'attività nella nuova sede dovrà comunque avvenire **entro 180 giorni** dalla data di formazione del silenzio assenso sulle DIA presentate ai sensi del comma precedente (sempre che non gli sia stato comunicato, nei termini di cui al precedente art.11, un provvedimento interdittivo o una comunicazione di improcedibilità della denuncia, in esito ai quali l'interessato non abbia provveduto a fornire gli elementi integrativi o conformativi ivi indicati), salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione, che è dichiarata con provvedimento del funzionario competente.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che denunci il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione, se il relativo termine è più ampio di quello indicato al precedente 4° comma. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato nella nuova sede, l'autorizzazione decade.
4. **Non possono essere trasferiti separatamente dalle attività principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti da b) ad h) dell'art. 5 del presente regolamento.**

ART.13

Ampliamento della sede dell'esercizio



1. Con la denuncia di inizio attività riferita all'ampliamento della sede di un esercizio di somministrazione deve essere documentato, anche mediante autocertificazione redatta nei modi e nelle forme di cui al DPR n.445/2000, il possesso, per le maggiori superfici da destinare all'attività di somministrazione alimenti e bevande, di tutti i requisiti richiesti per legge, quali richiamati al precedente art.9, comma 6.
2. Anche in caso di ampliamento della sede occorre allegare alla DIA l'ulteriore DIA ai fini igienico sanitari, da trasmettere, a cura del responsabile del procedimento all'ASL competente, ed attendere, per il concreto inizio dell'attività nelle maggiori superfici dell'esercizio, la formazione del silenzio assenso in ordine a dette DIA.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, il responsabile del procedimento verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e il funzionario responsabile dispone, in caso di accertata insussistenza degli stessi, la diffida a non iniziare l'attività di somministrazione alimenti e bevande sulle maggiori superfici indicate nella denuncia, ferma restando la potestà di emanare provvedimenti interdittivi ed inibitivi, volti alla sospensione, all'annullamento e/o alla decadenza della validità della D.I.A. anche successivamente alla scadenza di detto termine di trenta giorni.

ART.14

Subingresso – Reintestazione – Cessazione

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito, per atto tra vivi o a causa di morte, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il trasferimento (subingresso) comporta la cessione all'avente causa della titolarità dell'esercizio, con la sola variazione del nominativo del titolare, ed è soggetta a semplice **dichiarazione**, redatta nei modi e nelle forme dell'autocertificazione di cui al DPR n.445/2000, con la quale il subentrante attesta:
 - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge e dal regolamento;
 - che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari.
3. Il subingresso dà luogo alla **reintestazione** dell'autorizzazione amministrativa originaria, che conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli obblighi di rinnovo.
4. In nuovo esercente è obbligato a svolgere l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra, potendo proseguire la stessa anche senza soluzione di continuità, se l'esercizio è aperto al pubblico, senza dover attendere la formale reintestazione dell'autorizzazione amministrativa. Qualora l'attività fosse sospesa, il subentrante è obbligato a riattivarla entro e non oltre il periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata al cedente.
5. In caso di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, l'autorizzazione amministrativa viene reintestata all'erede o agli eredi che ne abbiano fatto domanda, purché abbiano nominato



con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società che non siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge hanno facoltà di continuare l'attività fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della denuncia di successione, entro il quale termine i requisiti suddetti devono essere acquisiti. In caso di perdurante carenza dei requisiti oltre tale data, il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda a conformarla alla vigente normativa, entro il termine all'uopo stabilito, non inferiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inadempienza, l'autorizzazione verrà sospesa, con effetto immediato. Ove i requisiti non vengano acquisiti neanche nel termine massimo di sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato in caso di comprovata necessità, l'autorizzazione decade.

7. In caso di cessione per atto tra vivi, ove il cessionario non sia in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, se iniziata, salvo che l'interessato provveda a conformarla alla vigente normativa, entro il termine all'uopo stabilito, non inferiore a trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza oltre tale termine, si procede a sospensione dell'autorizzazione. Ove i requisiti non vengano acquisiti neanche nel termine massimo di sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato in caso di comprovata necessità, l'autorizzazione decade.

8. La modifica della ragione sociale e/o della denominazione della ditta va tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento, allegando il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A

9. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri, è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni antecedenti alla data della cessazione.

Art. 15

Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti auto certificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, della denuncia di inizio attività o della dichiarazione.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- all'effettuazione delle occorrenti verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi, concernenti i locali sede dell'esercizio e ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista



dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

ART. 16

Validità delle autorizzazioni

1. I provvedimenti autorizzatori, comunque emessi, sono validi solo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Qualora non siano intervenute variazioni nei locali dell'esercizio di somministrazione, ovvero anche in caso di ampliamenti della superficie di somministrazione, già oggetto di DIA presentata e non inibita, il provvedimento autorizzatorio è da intendersi rinnovato e valido a tutti gli effetti per il quinquennio successivo, a condizione che l'esercente trasmetta dichiarazione di prosecuzione attività entro il 31/01 dell'anno successivo il quinquennio.
2. La comunicazione di prosecuzione deve essere conservata insieme all'autorizzazione originaria.

ART. 17

Servizi ed installazione accessori all'esercizio

1. All'interno dei pubblici esercizi possono essere installati apparecchi radio-televisivi, juke-box, flipper, video-giochi, giochi leciti, internet point, ecc., nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente (art. 68 e 86 del T.U.L.P.S.).
2. Inoltre possono essere eseguiti piccoli intrattenimenti, quali:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti.
3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo
4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo salvo che:
 - a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;
 - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s .
5. Per quanto attiene il rispetto delle **emissioni sonore** devono essere rispettate le norme stabilite dal piano locale di zonizzazione acustica.

ART. 18



Esercizio dell'attività e chiusura temporanea

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad iniziare l'attività di somministrazione entro 180 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata.
2. Nel caso di nuova apertura di esercizi appartenenti a tipologie non soggette a limitazioni numeriche, nonché nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio, il predetto termine di 180 giorni decorre dalla data di formazione del silenzio assenso in ordine alla DIA presentata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'attività può essere sospesa:
 - a) **per ferie;**
 - b) **per altri motivi**, opportunamente documentati per un periodo massimo di **12 mesi, prorogabili.**
4. La chiusura per ferie degli esercizi appartenenti a tipologie soggette a limitazioni numeriche, **relativamente ai periodi non compresi nella c.d. bassa stagione di cui al seguente comma** e corrispondente al 1 Novembre/31 Marzo non potrà essere superiore a:
 - **1 mese** per le tipologie di esercizi pubblici indicate con la lettera b) e d) del precedente art.2;
 - **3 mesi** per le tipologie di esercizi pubblici indicate con la lettera a) e c) del precedente art.2;
5. In ogni caso la sospensione dell'attività non potrà essere superiore ai 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Si considerano esclusivamente casi di comprovata necessità le calamità naturali, motivi di salute, adeguamento locali, sfratto.
6. La sospensione di attività di un esercizio autorizzato, sia per ferie che per altri motivi, deve essere comunicata entro e **non oltre il 15 Febbraio** di ogni anno.
7. Al fine di garantire livelli ottimali nell'offerta turistica del territorio comunale, segnatamente ai settori commerciali di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni programmatiche, anche attraverso la concertazione di turni di apertura destinati a garantire un adeguato livello dell'offerta anche nei periodi considerati di "bassa stagione", che tradizionalmente corrispondono all'arco temporale 1 Novembre/31 Marzo. In funzione di tale obiettivo la programmazione verrà orientata nella direzione di una disciplina organica delle chiusure per ferie per gli esercizi appartenenti a tipologie soggette a limitazioni numeriche e, nell'ambito di un rapporto di concertazione con le categorie interessate, la stessa potrà essere validamente azionata proprio dai rappresentanti dei pubblici esercizi che, pertanto, sono ammessi a presentare programmi di turnazione che dovranno comunque garantire, per il descritto periodo di "bassa stagione", l'apertura di almeno 1 pubblico esercizio per la tipologia a) e almeno 1 per la tipologia b), in ogni singola Zona Omogenea di cui all'art.3 del presente regolamento, fatta eccezione per la sola zona 1, rispetto alla quale il numero di esercizi aperte, per le predette tipologie, non potrà essere inferiore a 2. Dal sistema di turnazione sono escluse e non vanno comprese le sole attività, soggette a limitazione numerica che vengono condotte, anche con diversa ragione sociale, all'interno di complessi ricettivi di natura alberghiera ed extra/alberghiera, nonché all'interno di stabilimenti balneari, che abbiano un'autorizzazione a carattere annuale. La proposta di programmazione curata dai rappresentanti di categoria dovrà pervenire al Comune entro il predetto termine del 15 febbraio di ciascun anno e laddove la stessa venga giudicata congrua, idonea e soprattutto espressiva della



maggioranza degli esercenti che operano nelle singole zone, verrà fatta propria dal Sindaco che la formalizzerà con apposito provvedimento amministrativo vincolante per tutti gli operatori; per l'ipotesi di mancata presentazione di valide proposte il sistema di turnazione verrà predisposto dal Sindaco in via sostitutiva, ai sensi dell'art.8, comma 5, della legge n.287/1991.

ART. 19

Provvedimenti di revoca e decadenza

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;
- b) qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni;
- d) perdita dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS.
- e) qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

ART. 20

Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione **senza autorizzazione** per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando questa sia revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€516,46 a €3098,74** e, con provvedimento motivato, si ordina la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, ferme restando le conseguenze penali prescritte per legge. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli orari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€516,46 a €3098,74**.

3. La violazione delle disposizioni inerenti gli **orari dei pubblici esercizi** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€154,94 a €1032,91**;

4. Alle sanzioni previste ai precedenti commi 2 e 3, con provvedimento motivato, si può aggiungere la sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

5. La mancata comunicazione, da parte dell'esercente, della sospensione temporanea dell'attività è soggetta alla sanzione prevista al comma 2 del presente articolo.



6. Per il mancato rispetto dei turni di ferie di cui al comma 3 del precedente art.18, quali programmati o determinati, in via sostitutiva, dal Sindaco, ai sensi del 7° comma del medesimo art.18, è prevista, oltre alla sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20, decorrenti dal termine del turno non osservato.

ART. 21

Norme finali e transitorie

1. Gli esercenti attualmente titolari di distinte autorizzazioni, per attività rientranti nelle tipologie A e B, svolte promiscuamente ed indistintamente nei locali sede dell'esercizio, devono adeguarsi a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.10 del presente Regolamento, entro il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Ove alla scadenza del predetto termine non si sia provveduto a porre in essere alcun intervento di adeguamento a detta disposizione, il funzionario responsabile disporrà l'avvio del procedimento per la decadenza dell'autorizzazione relativa alla tipologia in concreto non esercitata o non adeguatamente differenziata rispetto a quella prevalente.
3. Al fine di poter procedere ad una corretta programmazione dei turni di apertura e chiusura, ai sensi del precedente art.18, gli esercenti di attività appartenenti a tipologie soggette a limitazioni numeriche, attualmente titolari di autorizzazioni permanenti, che intendano trasformare detta autorizzazione in stagionale, possono presentare apposita istanza al Comune entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il funzionario responsabile, in esito all'istanza, provvederà con apposita annotazione di variazione, fermi restando i termini di validità dell'autorizzazione originaria.
4. Il presente regolamento entra in vigore non appena conseguita l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
5. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento

